



Decreto Dirigenziale n. 88 del 24/11/2010

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 7 Settore provinciale del Genio Civile - Benevento -

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI BENEVENTO. UTILIZZAZIONE AREA DEMANIALE DELL'EX ALVEO DEL FIUME SABATO. PARTICELLA CATASTALE N. 311 DEL FOGLIO N. 69 DI SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 5.130. DITTA: IANNACE LUCIO NATO L'11.01.1975, EX FEBBRARO NICOLINA EX IANNACE ERNESTO. RINNOVO CONCESSIONE D'USO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che la ditta Iannace Ernesto era titolare di Atto di Concessione Rep. n. 1761 del 23/05/1994, rilasciata dall'Ufficio del Registro di Benevento, per l'uso agricolo di un'area demaniale, costituita da una porzione di terreno dell'ex alveo del Fiume Sabato, in Catasto alla Particella n. 311 del Foglio n. 69 del N.C.T. del Comune di Benevento, avente validità di anni sei, con scadenza al 31/03/2000;
- b. che con istanza del 12/09/2000, acquisita al protocollo dell'Ufficio del Territorio di Benevento al n. 143144 in data 12/09/2000, la ditta Febbraro Nicolina, quale vedova ed erede del sig. Iannace Ernesto, chiese il rinnovo dell'originario rapporto di concessione a proprio nome;
- c. che il Ministero dei Lavori Pubblici Provveditorato alle OO.PP. per la Campania con nota n. 4367 del 12/02/2000, espresse parere favorevole, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904, per il rinnovo della concessione con condizioni;
- d. che con nuova istanza in data 07/12/2009, acquisita al protocollo regionale al n. 1067839 del 10/12/2009, la sig.ra Febbraro Nicolina unitamente al figlio Iannace Lucio, ha chiesto che il rinnovo della concessione n.1761 del 23/05/1994 venisse fatto a nome di Iannace Lucio, diventato nel frattempo proprietario della particella di terreno confinante con l'area demaniale di che trattasi;
- e. che ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 241 dl 07/08/1990, il funzionario geom. Agostino Mucci è stato individuato, come agli atti, Responsabile del Procedimento Amministrativo de quo;

PRESO ATTO:

- a. della relazione istruttoria prot. reg. n. 928607 del 19/11/2010, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b. della nota prot. reg. n. 928660 del 19/11/2010 con la quale il Responsabile del Procedimento, nel trasmettere la bozza del presente atto, dichiara di aver verificato tutte le note, certificazioni e documenti in esso menzionati attestandone la validità ed autenticità;

CONSIDERATO:

- a. che a seguito di sopralluogo effettuato in data 04/03/2010 da tecnico di questo Settore, protocollo regionale n. 201646 del 05/03/2010, sulla particella demaniale per la quale si chiede il rinnovo della concessione, è emersa la possibilità di aderire alla richiesta avanzata dalla suddetta ditta in quanto, l'attività per cui si chiede il rinnovo della concessione, non trova impedimento nelle norme dettate dal R.D. n. 523 del 25/07/1904;
- b. che la ditta risulta in regola con il pagamento del canone dovuto a tutto il 31.12.2010;
- c. che tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel precedente atto di concessione risultano essere state soddisfatte e rispettate e che nessun contenzioso è insorto durante il rapporto stesso;
- d. che il rinnovo della concessione è richiesta per uso agricolo;
- e. che non è intervenuta nessuna nuova disposizione legislativa e/o regolamentare, nella materia di che trattasi, ostativa al rinnovo della concessione;
- f. che la ditta richiedente con nota in data 14/07/2010 protocollo regionale n. 600863 del 14/07/2010 ha presentato autocertificazione in riferimento alla sua posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;
- g. che la Concessione è disciplinata dal D.P.R. 08/01/2001, n. 41 art. 7 e dalle condizioni stabilite dalla Circolare n. 3 del 12/03/1937 del Provveditorato Generale ministero delle Finanze, la quale stabilisce che le concessioni e le autorizzazioni di beni demaniali sono a tempo determinato ed, in ogni caso, non superiore ad anni **19** (diciannove), salvo rinnovo.

RITENUTO che trattandosi di ex area del demanio fluviale, la stessa è soggetta al rilascio di concessione a titolo oneroso, con obbligo di versamento del canone.

VISTO:

- c.1. la L. n. 2248 del 20/03/1865 art. 378 allegato F;
- c.2. il R.D. n. 523 del 25/7/1904;
- c.3. la L. n. 567 del 12/06/1962;
- c.4. la L. n. 11 del 11/02/1971;
- c.5. la L.R. n. 1 del 26/01/1972;
- c.6. la L.R. n. 29 del 14/05/1975;
- c.7. la L. n. 203 del 03/05/1982;

- c.8. la L. n. 241 del 7/8/1990;
- c.9. la L.R. n. 11 del 4/7/1991;
- c.10. il D.Lgs n. 29 del 3/02/1993;
- c.11. la L. n. 537 del 24/12/1993;
- c.12. la L. n. 724 del 23/12/1994;
- c.13. la L. n. 59 del 15/03/1997;
- c.14. il D.M. 258 del 02/03/1998;
- c.15. il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998;
- c.16. il D.Lgs. n. 96 del 30/03/1999;
- c.17. la Delibera di G.R. 3466 del 03/06/2000;
- c.18. il DPCM del 12/10/2000;
- c.19. la Delibera di G.R. n. 5154 del 20/10/2000;
- c.20. il D.P.R. n. 41 del 08/01/2001, art. 7;
- c.21. il D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 art. 4;
- c.22. il D.Lgs n. 228 del 18/05/2001, art. 6;
- c.23. la L.R. n. 7 del 30/04/2002;
- c.24. la L.R. n. 24 del 29/12/2005 art. 4 comma 3;
- c.25. la L.R. n. 2 del 21/01/2010.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Geom. Agostino Mucci e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Responsabile del Procedimento

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di rilasciare, a favore della ditta Iannace Lucio, nato a Benevento l'11.01.1975 e ivi residente alla C.da Cretarossa C.F. **NCC LCU 75A11 A783A** (Concessionario), la Concessione d'uso dell'area demaniale, ex alveo del Fiume Sabato, di superficie pari a mq. **5.130**, identificata catastalmente alla Particella n. 311 del Foglio n. 69 del N.C.T. del Comune di Benevento;
2. di acconsentire al pieno rientro nel regime negoziale del periodo extra contrattuale compreso tra il 31/03/2000 (data di scadenza del precedente atto) e la data di adozione del presente provvedimento.
3. La concessione avrà la durata di **anni 6** (sei) con decorrenza dalla data di adozione del presente atto e potrà essere rinnovata, a meno di motivi ostativi, previa formale richiesta da prodursi almeno **1** (uno) anno prima della scadenza alla Regione Campania, Settore del Genio Civile di Benevento;
 - 3.1. non è consentito il tacito rinnovo. L'occupazione che si dovesse protrarre oltre la scadenza del titolo concessorio senza l'intervenuta richiesta di rinnovo è da considerare a tutti gli effetti di legge occupazione abusiva;
 - 3.2. la concessione è revocabile in qualsiasi momento per gravi inadempienze alle clausole del presente Decreto da parte del concessionario;
 - 3.3. la revoca potrà essere disposta con provvedimento del Dirigente del Settore del Genio Civile di Benevento, a suo insindacabile giudizio e senza diritto ad alcun indennizzo e/o rimborsi per canoni comunque versati;
 - 3.4. l'area in argomento, così come individuata dagli elaborati cartografici allegati all'istanza, dovrà essere adibita esclusivamente ad uso agricolo;
 - 3.5. andranno comunque definite e rispettate le fasce delle servitù idrauliche di cui all'art. 96, lett. f), del R.D. 523/1904 ed al (P.S.D.A.) redatto dall'Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno approvato con DPCM del 21/11/2001, tenendo presente, che le stesse vanno misurate dal ciglio naturale della sponda del fiume o dal piede esterno del suo argine artificiale oppure, in mancanza di questi elementi, dal limite dell'alveo di piena ordinaria così come cartografato catastalmente; di conseguenza nei primi **dieci** metri a partire dal suddetto limite è vietato realizzare fabbriche, eseguire scavi e movimento del terreno; inoltre, nella fascia dei primi **quattro** metri è vietato impiantare alberi e siepi di qualsiasi specie;
 - 3.6. il Concessionario, per l'occupazione dell'area demaniale, dovrà corrispondere all'Amministrazione Regionale un canone annuo complessivo di € **147,80** (euro centoquarantasette/80) così distinto:

- 3.6.1 canone annuo (aggiornato al 2010) pari ad € **134,28** (euro centotrentaquattro/28);
- 3.6.2 imposta regionale del 10% pari ad € **13,43** (euro tredici/43);
- 3.7. Il canone annuo è riferito all'anno solare ed è soggetto alla normativa di legge, ivi compreso l'aggiornamento con cadenza annuale sulla base degli indici medi ISTAT dell'anno precedente e dovrà essere versato anticipatamente entro il mese di **febbraio** di ciascun anno sul c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli, codice tariffa n. **1517**, specificando la causale del versamento **"Area 15 Settore 07 – Canone annuo per uso area demaniale del Fiume Sabato in agro di Benevento"**. L'attestazione originale del versamento dovrà essere trasmessa al Settore del Genio Civile di Benevento entro **10** giorni dalla data di pagamento;
- 3.8. il Concessionario, a garanzia degli obblighi derivanti dall'atto di concessione, dovrà costituire un deposito cauzionale, pari a n. **2** annualità del canone base riferito all'anno 2010 di € **268,56** (euro duecentosessantotto/56). Detto importo va versato sul c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli, codice di tariffa n. **1519**, specificando la causale di versamento **"Area 15 Settore 07 - Deposito cauzionale per uso area demaniale del Fiume Sabato in agro del Comune di Benevento"**, l'attestazione originale del versamento dovrà essere trasmessa al Settore del Genio Civile di Benevento entro **10** giorni dalla data di pagamento. Il predetto deposito cauzionale è infruttifero e, a scadenza concessione, sarà restituito, a richiesta del concessionario, previo accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Benevento circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;
- 3.9. il Concessionario dovrà apporre ai margini dell'area demaniale cartelli ben visibili riportando gli estremi della concessione;
- 3.10. non dovranno essere arrecati in alcun modo danni alla sponda ed alle opere di difesa esistenti; qualora si verificassero danni, l'onere della riparazione, è a totale carico del Concessionario;
- 3.11. è vietato ogni destinazione dell'area oggetto della presente concessione diversa da quella sopra stabilita, con divieto di apportare modificazioni alle quote del terreno;
- 3.12. qualsiasi variazione in merito all'utilizzazione dell'area in concessione, dovrà essere sottoposta nuovamente ad approvazione;
- 3.13. per eventuali ritardati pagamenti il Concessionario è costituito, sin d'ora, in mora nella misura del tasso legale di interesse maggiorato di un punto;
- 3.14. la morosità oltre il ventiquattresimo mese configura, di fatto, la condizione di revoca, valutata unilateralmente dal concedente;
- 3.15. la revoca o qualsiasi altra forma di decadenza comporterà il ripristino dei luoghi; la consequenziale rimozione di eventuali manufatti avverrà a cura del concessionario in un periodo non superiore a 12 mesi, a partire dalla data di notifica dell'atto di revoca o decadenza; in caso di inadempienza la rimozione e il ripristino sarà effettuata dal concedente con addebito delle spese al concessionario (art. 378 L. 2248 del 20.03.1865 allegato F);
- 3.16. tutte le spese in bollo, concessioni governative e quanto altro dovuto all'Erario per il presente decreto sono a carico del Concessionario;
- 3.17. la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti e/o funzionari dello Stato, della Regione Campania e dell'Amministrazione Provinciale di Benevento;
- 3.18. la Regione Campania ha la facoltà di rivedere ed aggiornare il canone in dipendenza di diverse imposizioni legislative ed è fatto obbligo al Concessionario di corrispondere le eventuali maggiorazioni;
- 3.19. il Concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente o indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero della Regione Campania da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;
- 3.20. il Concessionario non può imporre e/o permettere che vengano imposte da altri servitù di qualsiasi natura, ed è tenuto a denunciare eventuali servitù abusive che riscontrasse sul bene oggetto della concessione, a pena dei danni e delle spese;

- 3.21. questo Settore rimane estraneo a qualsiasi vertenza anche stragiudiziale che potesse essere mossa da chicchessia, in dipendenza dell'esercizio dell'attività;
- 3.22. l'Amministrazione della Regione Campania in qualsiasi momento, si riserva di imporre altre condizioni o revocare la concessione stessa, con preavviso di 15 gg., senza che il Concessionario abbia diritto ad indennità o compensi di sorta qualora:
 - 3.22.1 si manifestino esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione dell'area concessa all'uso privatistico o nel caso sopravvengano nuove e diverse disposizioni normative afferenti la materia;
 - 3.22.2 il Concessionario contravvenga alle disposizioni elencate nella presente concessione;
- 3.23. la concessione si estingue per scadenza del termine, per rinuncia dell'interessato, per decadenza, per morosità, per uso del bene in concessione per scopi diversi da quelli previsti dal presente atto, per non uso del bene, mancata osservanza degli adempimenti di cui ai precedenti punti 3.3. e 3.6, qualora dovessero venire a mancare le condizioni soggettive volute dalla Legge che debbono mantenersi per tutta la durata della concessione;
- 3.24. fanno parte integrante della presente concessione gli elaborati presentati a corredo dell'istanza e le successive integrazioni, di cui alle premesse, che per espresso patto non si allegano;
- 3.25. è fatto obbligo al concessionario di registrare il presente decreto, a propria cura e spese, presso l'Ufficio delle Entrate competente per territorio, e di trasmettere successivamente un originale in bollo al Settore Genio Civile di Benevento con la attestazione di registrazione avvenuta;
- 3.26. la ditta Iannace Lucio elegge il proprio domicilio presso il quale desidera ricevere qualunque comunicazione conseguente al presente atto alla Contrada Cretarossa, n. 51 - 82100 Benevento, con l'obbligo di comunicare tempestivamente qualunque variazione dello stesso;
- 3.27. per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate e riportate tutte le norme vigenti per leggi e regolamenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del Codice Civile.
4. Il presente provvedimento è adottato allo stato degli atti ed è suscettibile di revoca o modifica in sede di autotutela o nel caso di emanazione di nuove e diverse disposizioni legislative o regolamentari.

DISPONE

 1. che il presente provvedimento sia trasmesso:
 - 1.1. in via telematica, a norma di procedura:
 - 1.1.1. alla Segreteria di Giunta;
 - 1.1.2. al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
 - 1.1.3. al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.;
 - 1.2. in forma cartacea, copia conforme del provvedimento originale in formato elettronico:
 - 1.2.1. alla ditta Iannace Lucio – C.da Cretarossa, n. 51 – 82100 Benevento;
 - 1.2.2. all'Agenzia del Demanio – Filiale Campania - Napoli.

Avverso il presente atto, ai sensi della legge 241/90, potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Vincenzo Sibilio